

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

(7^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 69, 70, 72, 73, 79
ASARO	70, 73
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	70, 72, 73, 75, 79
CADORNA, <i>relatore</i>	70, 72, 74, 75, 77
PALERMO	78, 79
ROGADEO	74
TADDEI	70, 71, 72, 73

La riunione ha inizio alle ore 17,35.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Farina e Secchia sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Rogadeo. Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Sono ora al nostro esame le disposizioni transitorie. Resta inteso che se nelle disposizioni transitorie ci imbattemo in qualche articolo che abbia riferimento ad articoli il cui esame è stato accantonato in precedenti riunioni, per essi si procederà in maniera analoga a quanto abbiamo già fatto, cioè saranno anch'essi accantonati.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 98.

Agli ufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti alle armi, corpi, ruoli e servizi indicati nelle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi, per il grado rive-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

stato, i limiti di età vigenti anteriormente alla data predetta, se più elevati di quelli stabiliti nelle tabelle stesse.

CADORNA, *relatore*. Propongo di sospendere l'esame dell'articolo, che è collegato al problema dei limiti di età.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, l'esame dell'articolo 98 s'intende rinviato ad altra riunione.

Art. 99.

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'articolo 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo suddetto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarei dell'avviso di sostituire la parole « del periodo suddetto » con le altre « del periodo concessogli ».

CADORNA, *relatore*. Concordo sulla opportunità della modifica prospettata dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 99 con la modificazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Art. 100.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 77 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.

Per i consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 101.

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo asso-

luto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

TADDEI. Io non vedo il motivo per cui ufficiali collocati in congedo per limiti di età, una volta che questi limiti siano aumentati con la presente legge, non possano essere richiamati in servizio in tempo di guerra al pari di altri colleghi che, per effetto delle successive disposizioni di aumento dei limiti di età, non sono stati ancora collocati in congedo assoluto.

Per questa considerazione di ordine morale, propongo di aggiungere nell'articolo 101 in fine un emendamento così formulato: « La loro posizione potrà essere esaminata in tempo di guerra per estendere gli obblighi di servizio, di cui all'articolo 62, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 66 della presente legge ».

CADORNA, *relatore*. Se la soluzione prospettata dal senatore Taddei è possibile in teoria, in pratica non è assolutamente prevedibile che gli ufficiali collocati in congedo assoluto possano essere richiamati in servizio, in quanto la riserva comprende un numero elevatissimo di ufficiali che possono essere richiamati.

ASARO. Ritengo che l'eventuale approvazione dell'articolo 101, come formulato, verrebbe a creare delle situazioni diverse tra ufficiali della stessa età, per la considerazione espressa dal senatore Taddei. Proporrrei perciò, di aggiungere dopo le parole « in congedo assoluto » le altre « tranne che per limiti di età », e di sopprimere la rimanente parte dell'articolo a cominciare dalle parole « anche se non abbia ».

PRESIDENTE. Il congedo assoluto è una posizione nella quale rientrano anche ufficiali che, pur non avendo raggiunto i limiti di età, vengono esclusi dal servizio per cause di salute, per ferite, per ragioni disciplinari.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I suggerimenti prospettati dai senatori Taddei e Asaro sono stati peraltro formulati,

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

a mio avviso, tardivamente. Siamo infatti pervenuti alle disposizioni transitorie; e lo scopo delle norme transitorie è chiaro: esse regolano le situazioni tra la vecchia e la nuova legge. Con gli emendamenti proposti dai senatori Taddei e Asaro si vuole invece risolvere un problema di sostanza. Se la legge prende in considerazione un limite di età più elevato rispetto ad una precedente legge, l'ufficiale che ha raggiunto il vecchio limite di età non può essere considerato richiamabile in servizio, in virtù di un diritto al riposo ormai acquisito.

Osservo, poi, che se la faccenda fosse stata di così grave peso, come ritengono i senatori Taddei ed Asaro sarebbero stati mossi dei rilievi al riguardo in precedenza, mentre invece nei due rami del Parlamento durante la trascorsa legislatura non una sola parola è stata spesa in merito all'articolo 101, la cui portata è semplice e lineare.

Supponiamo, infatti, che un ufficiale sia stato posto nella posizione di congedo assoluto all'età di 50 anni e che, in base al presente disegno di legge, il limite di età venga, invece, portato a 52 anni. Supponiamo che al momento dell'entrata in vigore della presente legge l'ufficiale del nostro esempio abbia 51 anni: sorgerebbe il dubbio se egli debba continuare a rimanere in congedo assoluto o se, per effetto dei nuovi limiti di età, possa essere richiamato in servizio, con il conseguente diritto alla carriera. La norma in esame vuole, appunto, precisare che l'ufficiale resta nella situazione di congedo assoluto.

TADDEI. Non insisto nel mio emendamento.

ASARO. Dopo le spiegazioni fornite dal Sottosegretario, non insisto neppure nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 101 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 102.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si

continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 103.

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'articolo 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

(È approvato).

Art. 104.

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 103 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

TADDEI. Nel secondo comma dell'articolo 104 è detto che: « Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età ».

È evidente che tale comma si riferisce agli ufficiali cosiddetti sfollati, in quanto la stessa dizione è stata usata per gli ufficiali della Marina e della Aeronautica agli articoli 110 e 114. A tal riguardo mi si è fatto considerare che per disposizione del Ministero della difesa, di concerto con quello del Tesoro, fu a suo tempo precisato in una circolare che nei casi in cui il trattamento di sfollamento fosse risultato meno favorevole del trattamento di ausiliaria, automaticamente sarebbero stati disposti gli assegni maggiori. Vi sono stati degli ufficiali che, in applicazione delle disposizioni relative al trattamento di quiescenza, hanno percepito assegni minori a quelli previsti dalle disposizioni per lo sfollamento. Ma le disposizioni furono rivedute in seguito a lagnanze degli sfollati intese ad ottenere il mantenimento in vigore del principio secondo il quale in ogni caso il trattamento di sfollamento dovesse essere più favorevole; cosicché anche coloro che in un primo tempo avevano optato per gli assegni normali, sono tornati a perderli.

In conclusione, ritengo che la precisazione di cui al secondo comma dell'articolo 104 non sia necessaria: anzi essa potrebbe essere dannosa, perchè, pur dichiarando che assicura il trattamento più favorevole, ciò potrebbe di fatto rappresentare un ostacolo a tutte quelle posizioni che fossero studiate e proposte per il miglioramento del trattamento riservato agli sfollati.

CADORNA, *relatore*. Ritengo che una simile iniziativa sia stata assunta perchè in determinate situazioni della Marina e dell'Aeronautica potrebbe essere più vantaggioso il trattamento precedentemente fatto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se non ho male inteso le giustificazioni adottate dal senatore Taddei, esse si riferiscono non tanto alla superfluità del secondo comma dell'articolo 104, quanto prospettano l'even-

tualità di un grave pericolo qualora l'articolo stesso venisse approvato come proposto. Il senatore Taddei in sostanza ha detto che, per effetto di disposizioni interpretative emanate dal Ministero della difesa, agli ufficiali sfollati è stato fatto un trattamento più favorevole che quello degli ufficiali in quiescenza. Ma la questione che egli ha prospettato non tocca in alcun modo quella che intendiamo risolvere.

La presente è una norma di garanzia a tutela sempre del diritto quesito, nel senso che se il diritto quesito è più vantaggioso per l'interessato si ricorre ad esso; se, invece, è più favorevole la presente legge, si applicherà quest'ultima.

Credo che dopo questa assicurazione il senatore Taddei possa dichiararsi soddisfatto nel senso di non ritenere superflua questa norma. In ogni modo posso dargli assicurazione che dalla presente norma non deriverà alcuna conseguenza dannosa per coloro i quali abbiano avuto un trattamento più favorevole in virtù di precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Ricordo che la norma trova una sua giustificazione nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, là dove è detto: « Per l'Esercito, in relazione ai compiti della legge assegnati agli ufficiali in ausiliaria ed alla conseguente opportunità di provvedere subito, per detta Forza armata, alla costituzione della categoria, si è ritenuto di disporre il passaggio in ausiliaria soltanto per quegli ufficiali della riserva che non abbiano oltrepassato gli otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente e che posseggano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla nuova legge per il collocamento e la permanenza nella posizione di ausiliaria.

« In tal senso provvedono gli articoli 103 e 104, commi primo e secondo, i quali per quanto attiene alla idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, sono ispirati al concetto di considerare presunta la idoneità stessa per gli ufficiali a suo tempo collocati nella riserva per età o in applicazione della legge sull'avanzamento o a domanda (cause per le quali la nuova legge contempla il collocamento in ausiliaria) e di subordinare, invece, ad accertamenti sanitari il passaggio in ausiliaria degli

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

ufficiali che siano stati collocati nella riserva in virtù delle speciali disposizioni sulla riduzione dei quadri o sulla soppressione di taluni ruoli. In armonia, poi, ai concetti esposti al precedente n. 19 il passaggio di categoria comporta l'attribuzione agli ufficiali in questione dell'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, mentre l'indennità speciale dell'articolo 68 viene attribuita soltanto a quelli di essi che acquisirono diritto all'indennità speciale di cui all'articolo 48 della legge del 1940 (articolo 103, secondo comma, e articolo 104, secondo comma).

« Agli ufficiali della riserva che, per mancanza del requisito dell'idoneità fisica non saranno transitati nell'ausiliaria (articolo 104, terzo comma) e agli ufficiali che per essere stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per le stesse cause per le quali la nuova legge contempla il collocamento in dette posizioni vengono esclusi dal trasferimento in ausiliaria (articolo 105), si conserva il trattamento economico già goduto e si attribuisce l'indennità speciale prevista dall'articolo 68, in sostituzione di quella dell'articolo 48 della legge del 1940 di cui detti ufficiali fossero in godimento.

« In relazione, infine, al concetto informatore della nuova legge per cui l'ufficiale che cessa dal servizio permanente senza diritto a pensione di riposo è collocato nel complemento o nella riserva di complemento a seconda dell'età, l'articolo 106 dispone, per l'Esercito, il trasferimento nelle suddette categorie degli ufficiali a suo tempo collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo ».

TADDEI. Dopo le precisazioni fornite dal Sottosegretario e dal Presidente non insisto nella mia pronosta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 104 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 105.

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 103 e 104 o in

congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369 e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'articolo 68.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 106.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

ASARO. Vorrei sapere a quanti ufficiali si applica l'articolo 106.

PRESIDENTE. Non si tratta di molte unità, perchè in sede di ratifica dei decreti legislativi, approvati dalla Costituente, è stata sanata in gran parte la posizione di coloro che non avevano diritto alla pensione.

BOSCO. Sottosegretario di Stato per la difesa. Sarebbe necessario un notevole spazio di tempo per svolgere un'indagine statistica del genere; e ciò comporterebbe un ritardo nella approvazione di una legge, che è tanto attesa dalle categorie interessate.

Tuttavia, se il senatore Asaro è pago di conoscere approssimativamente il numero degli ufficiali per i quali troverebbe applicazione il presente articolo, posso dirgli subito che si tratta al più di qualche centinaio.

Ad ogni modo, faccio presente all'onorevole Asaro che con la creazione della riserva di complemento, secondo quanto è disposto negli articoli 64 e 65 del disegno di legge, vengono in sostanza a diminuire gli obblighi per coloro che sono sistemati nella riserva di complemento, e quindi si tratta, con l'articolo 106, di un beneficio per gli interessati, e non già di un *aggravamento di oneri*.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 106, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 107.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali, che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

CADORNA, *relatore*. Proponerei il seguente nuovo testo dell'articolo 107, inteso, in sostanza, ad ammettere ai benefici concessi dalla presente legge coloro i quali sono stati messi a disposizione perchè eliminati per ragioni di carriera.

« Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano " a disposizione ", e che in tale posizione siano stati collocati per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

« Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano " a disposizione ", e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato al primo comma, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

« Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettuato sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di " a disposizione ", il massimo di otto anni.

« Agli ufficiali, di cui al secondo comma, che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria ».

ROGADEO. Allo scopo di estendere i benefici prospettati dal presente articolo agli ammiragli di divisione e ai tenenti generali dei Corpi del genio navale o delle Armi navali, i quali, non avendo un quadro di avanzamento, non possono godere di tali disposizioni, sottoporrei la opportunità di introdurre, in fine dell'articolo, un emendamento così formulato:

« Gli ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i quali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio navale o delle Armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo ruolo di anzianità al grado superiore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di " a disposizione ", cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di età di detto grado, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati raggiunti dal limite di età previsto per il grado inferiore.

« Agli ufficiali di cui al precedente comma si applica la norma dell'articolo 69 ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

CADORNA, *relatore*. Concordo con la proposta del senatore Rogadeo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego i senatori Rogadeo e Cadorna di non insistere in questo momento sulla loro proposta, su cui mi riservo di riferire in altra riunione, dopo un più attento esame del loro suggerimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 107 nel nuovo testo proposto dal relatore, di cui è stata data precedentemente lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 108.

La categoria di « fuori organico », prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « fuori organico », il massimo di otto anni.

CADORNA, *relatore*. Anche per quest'articolo proponerei il seguente nuovo testo:

« La categoria di "fuori organico", prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

« Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

« Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio de-

creto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di "fuori organico" conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.

« Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di "fuori organico", il massimo di otto anni ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 108. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 109.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », o in applicazione dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, competono dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 feb-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

braio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme, per gli ufficiali di cui al presente articolo, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione del periodo trascorso in ausiliaria.

(È approvato).

Art. 110.

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(È approvato).

Art. 111.

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'articolo 68 della presente legge.

(È approvato).

Art. 112.

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della

presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dell'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.

All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.

Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente.

(È approvato).

Art. 113.

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni e dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta la indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

(È approvato).

Art. 114.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 marzo 1946, n. 384, e della legge 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(È approvato).

Art. 115.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione.

Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 44 del predetto regio decreto-legge.

CADORNA, *relatore*. Proporrei di inserire, in principio, un nuovo comma così formulato:

« Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'articolo 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente ».

Il nuovo comma concerne gli ufficiali dell'Esercito che, pur avendo riportato lesioni in servizio, sono in condizioni fisiche tali da poter continuare a prestare il servizio stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo comma proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 115 come risulta in seguito alla modifica approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 116.

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, e per gli ufficiali dell'Esercito anche di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo articolo 120, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(È approvato).

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio o per cause di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

PALERMO. A questo articolo propongo due emendamenti. Il primo concerne la possibilità del richiamo per gli ufficiali del ruolo d'onore. Nel testo governativo si stabilisce che questi ufficiali possono essere richiamati in servizio solo in tempo di guerra. Io propongo che si ammetta la possibilità del richiamo anche in tempo di pace.

Nella trascorsa legislatura si approvò un emendamento che dava facoltà al Ministro di richiamare i suddetti ufficiali anche in tempo di pace, in casi eccezionali. La particolare cautela di ammettere il richiamo in tempo di pace unicamente in casi eccezionali era dovuta alla particolare situazione in cui si trovava l'Italia in seguito al Trattato di pace. Ora la situazione è mutata; e io vorrei quindi che si procedesse oltre stabilendo la possibilità del richiamo, a discrezione del Ministero, anche in tempo di pace, senza alcuna particolare condizione.

Circa il secondo emendamento, vi ricordo che la presente legge stabilisce delle provvidenze a favore degli ufficiali che cessino dal servizio militare effettivo. Così, sono previste indennità speciali per gli ufficiali che passano in ausiliaria e per quelli che passano nella riserva. Non comprendo perchè i mutilati di guerra, cioè proprio coloro che più hanno dato per la Patria, nulla debbono avere quando sono iscritti nei ruoli di onore.

Non vorrei chieder troppo, anche perchè non mi si oppongano impedimenti di carattere finanziario; ma una indennità, sia pure minima, va concessa a favore di questi valorosi. Ritengo, inoltre, che l'indennità debba essere accordata solo agli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo. Infatti, per gli ufficiali di complemento che tornano alla vita civile agisce la legge sul collocamento obbligatorio dei mutilati; e quindi costoro si trovano a fruire della pensione di guerra e di un'occupazione retribuita. Gli ufficiali che dal servizio permanente effettivo passano nel ruolo d'onore hanno sì la pensione ordinaria di ufficiale, ma tale pensione è percepita da tutti gli ufficiali provenienti dal servizio permanente mutilati o no. Non è giusto, quindi, che chi va in ausiliaria o in riserva abbia un'indennità speciale, che non spetta invece a chi passa nel ruolo d'onore. Concediamo, quindi, un'indennità, sia pure modesta, che sancisca, il riconoscimento del Paese verso una benemerita categoria di suoi cittadini. L'emendamento che propongo, da inserirsi in fine dell'articolo, è così formulato: « A tutti gli ufficiali, provenienti dal servizio permanente effettivo, iscritti nei ruoli d'onore delle rispettive Armi o Corpi, compete, in aggiunta al trattamento di quie-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a RIUNIONE (2 dicembre 1953)

scenza e all'indennità speciale prevista dall'articolo 68, la seguente "indennità di onore" annua, lorda, non reversibile, uguale per tutti i gradi, di lire 40 mila ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pur riconoscendo i meriti della categoria alla quale si riferisce l'emendamento, data la difficoltà di reperire i fondi, e considerata l'opportunità di non alterare la natura e gli scopi puramente onorifici del ruolo d'onore, preghe-
rei il senatore Palermo di non insistere nella sua proposta.

PALERMO. Onorevole Sottosegretario, ella sa che l'ufficiale della riserva ha sempre la possibilità di essere richiamato in servizio e,

ad ogni modo, gode della pensione e di un'indennità speciale. Inoltre, può sempre rinvenire un'occupazione. Al contrario, l'ufficiale mutilato può contare unicamente sulla pensione e non può trovare un'occupazione.

Debbo, quindi, insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Allo scopo di consentire una più attenta meditazione delle proposte del senatore Palermo, rinvio il seguito della discussione ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 19,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.